

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del dott. Onofrio Cutaia, Direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sui nuovi regolamenti di erogazione del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) ..... 127

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 127

ERRATA CORRIGE ..... 130

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 10 novembre 2015.*

**Seguito dell'audizione del dott. Onofrio Cutaia, Direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sui nuovi regolamenti di erogazione del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, sottolinea l'importanza della nuova disciplina che anche in questa legislatura è stata più volte sollecitata con interrogazioni ed atti d'indirizzo, evidenziando che sarebbe stato auspicabile disporre di un tempo maggiore per la discussione. Precisa che la necessità di pervenire in tempi ristretti al previsto parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti di Camera e Senato è attribuibile all'esigenza di perfezionamento dell'atto in esame in tempi antecedenti alla prossima pubblicazione del bando di concorso che la legge 107 del 2015 prevede entro la fine del 2015. Segnala inoltre che l'atto è pervenuto alle Camere solo da pochi giorni per effetto dei tempi prolungati per l'acquisizione dei previsti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Ricorda quindi che la relazione illustrativa al provvedimento si sviluppa nelle seguenti tre parti: la base normativa dell'intervento regolamentare; i criteri per l'accorpamento delle classi di concorso ed i suoi effetti; il contenuto dello schema di regolamento e delle tabelle allegate.

Rileva dunque che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti. Aggiunge poi che, in base all'articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale e che si fa riferimento alle classi di concorso determinate con DM 39 del 1998 e DM 22 del 2005 e alle classi di abilitazione di cui al DM 37 del 2009. Più nel dettaglio, il DM 30 gennaio 1998, n. 39 ha individuato le classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria fissando in numero di 94 le classi di concorso a cattedre (annessa Tabella A), in numero di 52 le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (annessa Tabella C) e in numero di 22 le classi di concorso a posti di insegnamento d'arte applicata (annessa Ta-

bella D). Il decreto ha, altresì, fissato per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi e gli insegnamenti compresi nelle medesime classi di concorso, specificando, peraltro, se si tratta di insegnamenti impartiti in istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado.

Con il DM 9 febbraio 2005, n. 22, e relativo Allegato A, ad integrazione del DM 39 del 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non previsti in precedenza. Aggiunge che con DM 26 marzo 2009, n. 37, le classi di concorso a cattedre di cui alla tabella A del DM 39 del 1998, relativamente alla scuola secondaria di I grado, sono state ridefinite in classi di abilitazione e che in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura, il 12 giugno 2009, uno schema di regolamento di revisione delle classi di concorso, non pervenuto alle Camere.

Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all'articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera *a*) del decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell'articolo 1 della stessa legge. Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, « tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l'attuazione del piano, che prevede l'assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l'anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. E, infatti, l'applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti (« vecchie ») classi di concorso. Precisa che l'espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l'applicazione

della norma di portata generale – che prevede l’emanazione di un regolamento per l’accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso – per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal MIUR entro l’anno 2015». Ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lettera *b*), tra i vari principi e criteri direttivi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate.

Rileva che sul punto specifico, la relazione illustrativa osserva che la finalità dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 « non appare superata dagli interventi » previsti dalla legge 107 del 2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici e che la citata legge segna un’importante discontinuità in quanto, istituendo l’organico dell’autonomia, esige il superamento di eccessi di parcellizzazione nelle classi disciplinari e l’assunzione di margini di flessibilità che permettano di dare al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza.

Aggiunge che anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare,

quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali « ponendosi in collegamento funzionale all’espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 107 del 2015 ».

Rileva poi che il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si « provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti ». Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la *ratio* più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una « maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico ». Porta, quindi, ad esempio, il fatto che lo schema di regolamento accorpa le attuali classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; che la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale ne accorpa ben sei di quelle attualmente in vigore (che invece sono suddivise in funzione del mezzo di riproduzione); che le classi di concorso di arte sono state accorpate per settore produttivo (ceramica, carta, libro, moda e così via). In particolare, rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso. Lo schema di regolamento prevede inoltre il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti e l’introduzione delle seguenti 11 nuove classi di concorso: A-23 « Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) »; A-35 « Scienze e tecnologie della calzatura e della moda »; A-36 « Scienze e tecnologia della logistica »; A-53 « Storia della musica »; A-55 « Strumento musicale negli

istituti di istruzione secondaria di II grado»; A-57 «Tecnica della danza classica»; A-58 «Tecnica della danza contemporanea»; A-59 «Tecniche di accompagnamento alla danza»; A-63 «Tecnologie musicali»; A-64 «Teoria, analisi e composizione»; A-65 «Teoria e tecnica della comunicazione». Rimanda quindi alla lettura integrale della relazione da lei predisposta, riservandosi di intervenire successivamente per eventuali integrazioni.

Gianluca VACCA (M5S), condivide l'osservazione della relatrice sul fatto che sarebbe necessario un congruo tempo per l'analisi del provvedimento in discussione. Chiede comunque che si dia luogo ad audizioni informali di soggetti qualificati, al fine di affrontare delle criticità che tale provvedimento sembra presentare.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rileva che la questione posta dal collega Vacca potrà essere proficuamente affrontata in sede di Ufficio di presidenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 15.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 535 del 5 novembre 2015, a pagina 40, seconda colonna, trentesima riga, sostituire le parole « e di esperti del settore » con le seguenti « e di "Educatori laureati in scienze dell'educazione... Uniamoci tutti insieme" ! ».